

DIREZIONE TERRITORIALE
REGGIO EMILIA

Sede di Reggio Emilia

Prot. n. 161 del 19/02/2019

All'Ordine dei medici chirurghi e degli
odontoiatri di Reggio Emilia
Via Dalmazia, 101
42124 Reggio Emilia

PEC: segreteria.re@pec.omceo.it

Reggio Emilia, 19 febbraio 2019

OGGETTO: compilazione e trasmissione telematica certificati medici di infortunio e malattia professionale - Legge n. 145 del 30/12/2018.

Con riferimento alla questione inerente il trattamento dei certificati medici emessi dai medici convenzionati di medicina generale e dai medici operanti presso le strutture sanitarie, come noto l'INAIL aveva già ripreso ad erogare i compensi relativi alle certificazioni successive al 22/03/2016 secondo le regole previste dai previgenti accordi sottoscritti tra l'INAIL e le rappresentanze sindacali dei medici, in attesa di un generale riassetto della materia.

La legge n. 145 del 30/12/2018 (legge di bilancio per il 2019), all'art. 1, commi da 526 a 532, dispone adesso che *"per l'attività di compilazione e trasmissione per via telematica, da parte dei medici e delle strutture sanitarie competenti del Servizio sanitario nazionale, dei certificati medici di infortunio e malattia professionale di cui all'articolo 53 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, l'INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 2019, trasferisce annualmente al Fondo sanitario nazionale l'importo di euro 25.000.000"*.

Nel rinviare a quanto previsto dai commi 527-529 in ordine alle modalità specifiche per il riparto del trasferimento annuale a carico INAIL, si evidenzia che la nuova normativa da un lato riconosce il pagamento per *l'attività di compilazione e trasmissione per via telematica, da parte dei medici e delle strutture sanitarie competenti del Servizio sanitario nazionale, dei certificati medici di infortunio e malattia professionale* (attività già prevista dall'art. 21 del decreto legislativo n. 151/2015) e, dall'altro, statuisce che *"nessun compenso può essere richiesto agli assistiti per il rilascio dei certificati medici di infortunio o malattia professionale"* (vedi comma 530).

In conformità all'obbligo disposto dall'art. 53, commi 8-11, DPR n. 1124 del 30/06/1965 (¹), come modificato dal d.lgs. n. 151/2015, i medici devono trasmettere all'INAIL i certificati esclusivamente per via telematica, attraverso l'apposito servizio on-line per la trasmissione dei certificati di infortunio (Mod. 1SS -Primo, Continuativo, Definitivo, Riammissione in temporanea) o di malattia professionale.

I medici che non fossero ancora in possesso delle credenziali per l'accesso al servizio online per la compilazione e trasmissione telematica, possono effettuare la domanda di abilitazione all'INAIL secondo le istruzioni riportate nell'apposita sezione del sito INAIL:

www.inail.it (Home > Servizi Per Te> Operatori della sanità> Certificati medici)
<https://www.inail.it/cs/internet/servizi-per-te/operatori-della-sanita/certificati-medici.html>

Nel chiedere a codesto Ordine di voler fornire ogni adeguata informazione ai propri iscritti, restiamo a disposizione per ogni chiarimento.

Con i più distinti saluti.

IL DIRIGENTE MEDICO DI II LIVELLO
CENTRO MEDICO-LEGALE
f.to (Dott. Andrea Manzoni)

IL DIRETTORE TERRITORIALE
f.to (Dr. Carmelo FALITI)

¹ art. 53, commi 8 -11 DPR 30 giugno 1965, n. 1124 e ss. mm. ii.

8-Qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale e' obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all'Istituto assicuratore.

9-Ogni certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica all'Istituto assicuratore, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla sua compilazione.

10-La trasmissione per via telematica del certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, di cui ai commi ottavo e nono, e' effettuata utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Istituto assicuratore. I dati delle certificazioni sono resi disponibili telematicamente dall'istituto assicuratore ai soggetti obbligati a effettuare la denuncia in modalita' telematica, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.